

Tiziano Sesana

**TERMINI DI PAGAMENTO. LE MODIFICHE ATTESE NEL
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI INTERESSI DI MORA
ED IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

(in “*L’Industria delle Carni*”, ASS.I.CA. - Confindustria, n. 10/Ottobre 2003)

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, concernente l’“automatica” maturazione degli interessi di mora qualora nelle transazioni commerciali non vengano rispettati i termini di pagamento stabiliti dalle parti, da quando è entrato in vigore è stato ampiamente criticato per le difficoltà connesse alla sua applicazione. Il provvedimento è stato, inoltre e soprattutto, fonte di preoccupazione per i possibili risvolti fiscali che ne sarebbero derivati nel caso in cui non si fosse proceduto ad una sua puntuale applicazione (in particolare in tema di accertamento tributario degli interessi attivi di mora non contabilizzati, ma maturati e di riconoscimento o meno delle perdite su crediti connesse alla remissione del debito per interessi di mora).

Alla luce delle innumerevoli critiche e delle continue e reiterate richieste di chiarimento circa il corretto comportamento da tenere ai fini fiscali per non incorrere in accertamenti di alcun genere, il Governo ha studiato la via per chiarire e disciplinare più puntualmente il trattamento tributario degli interessi di mora alla luce della nuova normativa civilistica. La scelta operata, che costituisce uno degli oggetti specificamente disciplinati (v. art. 110, comma 7) dallo schema di decreto legislativo per l’istituzione dell’Imposta sul reddito delle società (Ires), prevede di far concorrere gli interessi di mora alla formazione del reddito imponibile “*nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti*”. In altri termini, viene stabilito che:

1. gli interessi attivi di mora sono assoggettati a tassazione

nell'esercizio in cui vengono percepiti/incassati;

2. gli interessi passivi di mora sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti/pagati.

Pertanto, l'assoggettamento ad imposta degli interessi attivi di mora e la deducibilità di quelli passivi seguirà esclusivamente il cosiddetto "principio di cassa" e non quello della competenza economica; esclusivamente in quanto in relazione al trattamento fiscale degli interessi di mora la normativa precedente di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 71, comma 6) consentiva di ricondurre, in buona sostanza, il criterio della competenza economica a quello di cassa (e ciò attraverso l'imputazione di uno specifico fondo svalutazione di pari ammontare degli interessi maturati e non incassati nell'esercizio), mentre il nuovo disposto normativo non prevede altro che il trattamento fiscale informato al principio di cassa.

Da quanto sopra consegue inequivocabilmente che si avrà una normativa civilistica che prevede la rilevazione degli interessi di mora (sia attivi che passivi) in ossequio al principio della competenza economica, e quindi nell'esercizio in cui maturano, ed una normativa fiscale che prevederà, invece, la rilevazione degli stessi secondo il "criterio di cassa", e quindi nell'esercizio in cui vengono effettivamente incassati/pagati, prescindendo da quello di decorrenza.

Ora, la questione che si vuole qui sottolineare è che il previsto nuovo trattamento impositivo degli interessi di mora non rileva ai fini "civilistici": oggetto di cambiamento sarà cioè solo il momento in cui gli interessi di mora concorreranno alla formazione del reddito imponibile e non anche il momento da cui decorrono. La norma di legge che disciplina la loro decorrenza (cioè il D.Lgs. n. 231/2002) non viene modificata in alcuna sua parte, pertanto gli interessi di mora inizieranno a decorrere sempre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, a prescindere dal momento in cui gli stessi concorreranno alla

formazione del reddito imponibile.

La lamentata difficoltà connessa alla rilevazione per competenza degli interessi in questione non è affatto superata. Infatti, ai fini della redazione di un bilancio di esercizio che rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, gli interessi di mora dovranno sempre e comunque essere rilevati per competenza nell'esercizio in cui iniziano a decorrere. In altri termini, immo-
dificata la norma che disciplina la maturazione degli interessi di mora (D.Lgs. n. 231/2002) e il principio di competenza di cui alla disciplina del bilancio di esercizio (art. 2423 bis, comma 1, n. 3, del codice civile), la rilevazione in contabilità degli interessi di mora deve avvenire sempre in relazione alla loro maturazione, e pertanto “per competenza” e non “per cassa”.

La necessaria rilevazione in bilancio degli interessi di mora in ossequio al principio della competenza e non a quello “di cassa” trova conferma o, meglio, costituisce sostanzialmente inderogabile modalità di rilevazione degli stessi alla luce dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 del c.c. che porterà (l'entrata in vigore della norma abrogatrice è infatti prevista, salvo proroga, a partire dal 1° gennaio 2004) alla eliminazione di ogni e qualsiasi possibilità di “inquinare” il bilancio di esercizio per effetto dell'applicazione di talune norme tributarie in luogo di quelle civilistiche.

Conseguentemente, gli interessi di mora maturati nell'esercizio:

- a. dovranno essere rilevati contabilmente secondo il criterio della competenza economica, e quindi essere esposti ed illustrati nel bilancio di esercizio in cui maturano;
- b. saranno (per specifica disposizione di legge), a seconda che siano attivi o passivi, oggetto di variazione in diminuzione od in aumento del risultato dell'esercizio ai fini della determinazione del reddito imponibile;

- c. daranno luogo a differenze temporanee di imposta, rispettivamente, positive o negative, cui conseguirà la necessaria rilevazione delle imposte differite passive o delle “imposte anticipate” (nel rispetto del dettato di cui al Principio contabile del C.N.D.C. & R., Doc. n. 25, *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*, del marzo 1999).

Se ciò non fosse, e quindi se non si provvedesse a rilevare contabilmente gli interessi di mora maturati nell’esercizio (sia attivi che passivi) e le relative imposte differite passive o “quelle anticipate”, gli amministratori redigerebbero un bilancio di esercizio che non rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

In conclusione, appare evidente che la prevista modifica del trattamento impositivo degli interessi di mora non porterà, e comunque mai avrebbe potuto portare (altrimenti si sarebbe sostanzialmente resa vana la “nuova” norma civilistica che li disciplina, e ciò in contrasto con la relativa Direttiva 2000/35/CE), alla risoluzione del gravoso problema del “monitoraggio” giornaliero della maturazione degli stessi, ma si limita a risolvere l’incertezza circa la possibilità di accertamenti tributari fondati sulla loro mancata imputazione all’esercizio di competenza e sul mancato riconoscimento delle perdite su crediti connesse alla remissione del debito per interessi di mora.

Nulla quindi è cambiato ai fini della redazione del bilancio esercizio, anzi, si potrebbe ragionevolmente sostenere che la questione si sia ulteriormente complicata in quanto, rispetto a prima, dovranno essere imputati all’esercizio non solo gli interessi maturati nello stesso, ma anche le relative imposte differite passive o “quelle anticipate” riconducibili al rinvio dell’imposizione e della tassazione degli stessi all’esercizio in cui verranno percepiti o corrisposti.